



SISTEMA ■ ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO



Vent'anni di politica sociale nazionale

L'iscrizione anagrafica

Iscrizione anagrafica

La residenza nel nostro ordinamento costituisce un diritto del cittadino. La Costituzione, infatti, tutela la libertà di circolazione e soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale, salve le sole “limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza” (art. 16 Cost.).

La funzione amministrativa concernente le anagrafi è esercitata dal comune, ma è disciplinata con leggi e regolamenti dello Stato e risponde a esigenze nazionali statistiche, di controllo e amministrazione della popolazione (art. 117 Cost.; art. 14 Testo Unico Enti Locali)

Iscrizione anagrafica

L'iscrizione è il presupposto per esercitare effettivamente determinati diritti fondamentali e civili, come le prestazioni di assistenza sociale, alcune prestazioni sanitarie, l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e i diritti politici.

Dalla residenza decorre il termine (variabile in relazione alle qualità o agli *status* posseduti) per chiedere la cittadinanza per naturalizzazione.

Iscrizione anagrafica

La centralità della residenza anagrafica nel nostro ordinamento, si evince anche dalla norma secondo cui le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante si effettuano alle medesime condizioni degli italiani (art. 6, co.7, testo unico delle leggi sull'immigrazione, emanato con d. lgs. n. 286/1998, di seguito definito come "TU immigrazione"); tanto presuppone che lo straniero ai fini dell'iscrizione anagrafica ha il medesimo trattamento previsto per i cittadini italiani con il solo presupposto ulteriore della regolarità del soggiorno, anche in forza di quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 6, che richiede allo straniero l'esibizione del permesso di soggiorno in sede di "rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati".

Iscrizione anagrafica e minori

L'art. 2 della Legge anagrafica (legge n. 1228/1954) fa esplicita prescrizione dell'obbligo di iscrizione, anche nei confronti delle persone sulle quali si esercita potestà genitoriale o tutela.

Iscrizione anagrafica e rifugiati

La Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge n. 722/1954, nello specifico l'art. 26, prevede che *“ciascuno Stato contraente concede ai rifugiati che soggiornano regolarmente sul suo territorio il diritto di sceglierli il loro luogo di residenza”*.

Di rilievo per l'ordinamento italiano è anche il successivo art. 27, il quale fa obbligo agli Stati contraenti di rilasciare i documenti d'identità *“a tutti i rifugiati che risiedono sul territorio e non possiedono un titolo di viaggio valido”*, in quanto l'iscrizione anagrafica è prerequisite necessario al rilascio della carta di identità.

Presupposti fondamentali

Dimora abituale

Il concetto di residenza (...) è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, ovvero dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali. (Circ. Min. Interno n. 8 del 1995)

Dimora abituale nei centri di accoglienza

L'art. 6 co. 7 del D. Lgs. 286/1998, TU immigrazione, prevede che **la permanenza superiore a 3 mesi in un centro d'accoglienza costituisce dimora abituale.**

La Convivenza anagrafica

L'ospitalità nei centri collettivi d'accoglienza per richiedenti asilo può configurarsi tra le **convivenze anagrafiche** previste dall'art. 5 del Regolamento anagrafico (D.P.R. 223/89), in quanto trattasi di persone coabitanti per motivi di assistenza.

A capo della convivenza la legge pone un **responsabile** (art. 6 co. 2), che ha una propria posizione anagrafica autonoma e che è, normalmente, chi dirige la struttura mediante apposito incarico professionale.

Questi è il responsabile delle dichiarazioni anagrafiche degli ospiti, e pertanto ne dichiara all'anagrafe la dimora abituale, quindi ne chiede l'iscrizione anagrafica, nonché l'uscita dal centro e l'avvio della pratica di cancellazione.

Non essendo escluso dalla legge, anche l'ospite stesso può chiedere la residenza, ma, in tali casi, l'Ufficiale d'anagrafe, in sede di accertamento, potrebbe comunque interpellare il responsabile per verificare l'effettiva abitualità della dimora presso il centro.

L'iscrizione anagrafica del richiedente asilo art. 5bis D. Lgs.142/2015

L'ospitalità nei centri collettivi d'accoglienza per richiedenti asilo può configurarsi tra le **convivenze anagrafiche** previste dall'art. 5 del Regolamento anagrafico (D.P.R. 223/89), in quanto trattasi di persone coabitanti per motivi di assistenza.

Il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, in particolare degli articoli 3, 5 e 7.

Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, l'iscrizione anagrafica è effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. E' fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

Documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea

In tutte le **iscrizioni o variazioni anagrafiche** il cittadino straniero, ai fini della verifica della regolarità del soggiorno, è tenuto ad esibire:

1) il permesso di soggiorno, anche in fase di rinnovo, trattandosi di iscrizione in un Registro pubblico, in forza di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del TUI, che richiede allo straniero l'esibizione del permesso di soggiorno in sede di "rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati"

Il Ministero dell'Interno è intervenuto con circolari specifiche per precisare che, nel caso in cui si disponga solo della ricevuta rilasciata in seguito alla richiesta di rinnovo del titolo, l'iscrizione anagrafica è parimenti ammessa, a condizione, però, che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima o entro 60 giorni dalla scadenza del permesso (Circ. Min. Interno n. 42 del 2006).

Documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea

2) il passaporto o documento equipollente, se in possesso (art. 14 regol. anagrafico d.p.r. 223/89). In caso di prima iscrizione anagrafica, allo straniero è richiesta prova dell'identità mediante esibizione del passaporto o di documento equipollente.

Il passaporto è richiesto anche per l'iscrizione dei minori.

Tuttavia, **richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale** ne sono, per ragioni connesse al proprio status giuridico, generalmente sprovvisti e versano altresì nell'impossibilità di richiederne copia alle rispettive rappresentanze diplomatiche

In tali situazioni l'iscrizione anagrafica non può essere condizionata dalla mancanza di passaporto o documento equipollente, in quanto l'identificazione della persona richiedente la protezione avviene sulla base dei dati riportati sul titolo di soggiorno che riveste, ai sensi dell'art. 1 lett. C del D.P.R. 445/2000, natura di documento di riconoscimento in quanto munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, consentendo, pertanto, l'identificazione personale del titolare.

Documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea

Tale prassi trova fondamento nella risposta del Ministero dell'Interno ad un quesito del 04.07.2006 (<http://www.servizidemografici.interno.it>).

«Per quanto riguarda lo specifico caso dei rifugiati politici, dei richiedenti asilo e simili, questi cittadini di norma sono sprovvisti di passaporto; ciò tuttavia, non può pregiudicare il diritto all'iscrizione anagrafica qualora i predetti siano regolarmente soggiornanti ed a condizione, valida per tutti i cittadini, italiani o stranieri, che possano essere identificati. A tal fine, mancando un passaporto o documento equipollente, si ritiene possa procedersi alla loro identificazione mediante il titolo di soggiorno che, a mente dell'art. 1 lett. c del DPR 445/2000, riveste la natura di documento di riconoscimento»

Documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea

3) atti originali, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza, tradotti e legalizzati (o apostillati), **che dimostrino lo stato civile e la composizione del nucleo familiare**, se l'iscrizione concerne anche la famiglia.

Anche in questo caso, **i documenti attestanti lo stato civile e la composizione familiare possono essere di non facile produzione da parte dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale**, per l'impossibilità di costoro di rivolgersi alle autorità del proprio paese di cittadinanza. Pertanto, **in virtù di un parere espresso dalla Commissione Nazionale Asilo**, anche in tali casi **la registrazione dei dati personali riferibili al matrimonio all'estero, nonché a paternità e maternità, si effettua a partire da quanto risulta dai permessi di soggiorno, unitamente al provvedimento della Commissione territoriale** che ha riconosciuto la protezione agli interessati (parere del 24/04/2009).

L'iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora

La normativa vigente prevede, infine, che ai sensi dell'art.1, comma 3, della L. n.1228/1954, il comune registri anche le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito il proprio domicilio nel comune, consentendo, quindi, anche a tale categoria di soggetti vulnerabili il pieno godimento dei diritti alle prestazioni socio sanitarie e la possibilità di ottenere documenti di identità. (Circolare Min. Interno 23/2021)

Mancando l'elemento oggettivo del legame stabile con il territorio, ai fini dell'iscrizione anagrafica della persona senza fissa dimora, si deve far riferimento al luogo dove l'interessato ha fissato il proprio domicilio equiparando, in via del tutto eccezionale, il "domicilio" alla "dimora abituale".

All'atto della richiesta dell'iscrizione l'interessato è tenuto a fornire all'ufficio gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti per stabilire l'effettiva esistenza del domicilio dichiarato.

Ai fini dell'accertamento del domicilio andranno valutate caso per caso le situazioni personali del soggetto nonché quelle patrimoniali, sociali, esistenziali e relazionali.

**La Riforma Cartabia
il nuovo testo dell'art. 403
del codice civile introdotto
dalla L. 206/2021**

La Riforma Cartabia

La legge di Riforma della giustizia civile, approvata in via definitiva dalla Camera il 25 novembre 2021, Legge 206 del 26 novembre 2021 (in G.U. 292 del 09/12/2021) «*Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata*», riguarda anche l'area della tutela dei diritti dei minorenni e delle famiglie nella prospettiva di un unico rito e delle concentrazione della competenze in un unico ufficio giudiziario.

All'interno del testo normativo è disciplinata la **nuova formulazione dell'art 403 c.c. (Intervento della pubblica autorità a favore dei minori)**.

Fermo restando il potere/dovere della pubblica autorità di intervenire con l'allontanamento del minore quando lo stesso sia moralmente o materialmente abbandonato o si trovi esposto nell'ambiente familiare a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi sia l'emergenza di provvedere, l'articolo in esame proceduralizza le attività del giudice in ragione dell'immediata ratifica o meno dell'intervento dell'amministrazione, disponendo quanto necessario a sostegno e tutela.

Il novellato art 403 cc è in vigore dal 22 giugno 2022 e si applica a tutti i provvedimenti instaurati a partire da quella data (comma 37 art. 1).

Art 403 c.c.

la procedura

Comma 1

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Comma 2

La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Art 403 c.c.

soggetti legittimati ad agire

comma 1 La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento.....

L'art. 9 della L. 184/83 dispone: «chiunque ha facoltà di segnalare alla pubblica autorità situazioni di abbandono di minori». Pubblica autorità, nella previsione del citato articolo, è costituita dai pubblici ufficiali, dagli incaricati di un pubblico servizio, dagli esercenti un servizio di pubblica necessità.

L'intervento ex articolo 403 c.c. viene normalmente attuato dal sindaco attraverso le strutture del servizio sociale ma può essere compiuto anche dalle forze dell'ordine e dalla polizia locale.

Art 403 c.c.

la procedura

Comma 3

Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.

Comma 4

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

Art 403 c.c.

la procedura

Comma 5

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Comma 6

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del Codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Art 403 c.c.

la procedura

Comma 7

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore

Comma 8

Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.

Art 403 c.c.

le parole chiave

Presupposti: emergenza di agire (legate a situazione di necessità di intervento da parte delle pubblica autorità);

Collocamento del minore;

Proceduralizzazione delle fasi della presa in carico;

Obbligo di avviso immediato al pubblico ministero;

Facoltà del PMM di revocare il provvedimento;

Previsione di una procedura dettata da termini perentori, pena la perdita di efficacia dell'atto.

Art 403 c.c.

i presupposti

- condizioni di emergenza (non più urgenza): la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, colloca il minore in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. L'emergenza entra intendersi come situazione di fatto che non consente di attendere l'intervento dell'autorità giudiziaria e quindi fa sorgere tale potere in capo all'autorità interveniente (Linee guida Procura Bologna).
- situazioni di abbandono morale e materiale del minore o comunque sua esposizione, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica.
- la pubblica autorità ha il dovere di agire al fine di evitare grave pregiudizio.

Art 403 c.c.

collocamento del minore

Collocamento in comunità: ipotesi residuale

Tra gli obiettivi della norma in esame vi è quello di cercare di mantenere il minore all'interno dell'alveo familiare, privilegiando il legame affettivo che il minore abbia a supporto; la norma dispone che il collocamento in comunità sia una ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative.

Rinvio alle norme sull'affidamento familiare

La nuova formulazione dell'articolo 403 prevede che si applichino le norme in tema di affidamento familiare

Minori stranieri non accompagnati

I collocamenti in struttura in questo caso avvengono attraverso la segnalazione del collocamento alla procura minorile ex art 19 co 5 del decreto legislativo 142/2015, che così dispone:

- L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.
- Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

Il ruolo dell'Ente Locale nelle attività di gestione del progetto



Servizio Centrale
del SISTEMA di ACCOGLIENZA e INTEGRAZIONE



MINISTERO
DELL'INTERNO

Il ruolo dell'Ente Locale

Il **DM 18 novembre 2019** stabilisce:

- le modalità di primo accesso degli enti locali ai finanziamenti del fondo nazionale per le politiche di servizi dell'asilo vale a dire la procedura per la presentazione delle istanze per la realizzazione dei progetti di accoglienza
- le modalità di presentazione delle domande finalizzate alla prosecuzione della gestione di progetti di accoglienza già precedentemente finanziati
- le linee guida per il funzionamento del sistema di accoglienza integrata vale a dire le modalità di erogazione e di gestione dei relativi servizi

Il ruolo dell'Ente Locale

Diversamente da quanto accade per l'istanza di primo finanziamento o di prosecuzione, le cui procedure di presentazione sono rigidamente predeterminate, nelle **modalità di organizzazione della gestione del progetto** l'ente locale può variamente determinarsi lungo un segmento delimitato da un lato, da una gestione *in house*, e dall'altro dalla possibilità di avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, fino all'esternalizzazione totale dei servizi.

La stragrande maggioranza degli enti locali coinvolti nella costruzione della rete SAI ha prediletto quest'ultima modalità, rivolgendosi al *know how* ed all'esperienza del Terzo Settore.

Il ruolo dell'Ente Locale

Indipendentemente dalla modalità di scelta del modello organizzativo, **all'ente locale sono, comunque, attribuite direttamente dal DM 18/11/2019 e per *relationem* attraverso il richiamo ai manuali** (operativo per attivazione e gestione dei servizi, di rendicontazione, di gestione della banca dati), **funzioni di garanzia, a tutela:**

a) del buon andamento dell'azione amministrativa (in questo caso rappresentato dalla realizzazione dell'interesse pubblico collegato alla costruzione, implementazione e gestione su tutto il territorio nazionale di un sistema di accoglienza integrata per i richiedenti e titolari di protezione internazionale e per le altre categorie ammissibili di cui all'art. 1 sexies del DL 416/1989);

b) dell'economicità dell'azione amministrativa (ottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi);

c) dell'efficienza dell'azione amministrativa (confronto tra risorse impiegate e risultati conseguiti);

d) dell'efficacia/qualità dell'azione amministrativa (raffronto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati).

Il ruolo dell'Ente Locale

Il DM 18/11/2019 ed i manuali di regolamentazione del fondo rappresentano, dunque, in prima istanza i riferimenti dai quali non è possibile prescindere nella pianificazione/progettazione, implementazione e rendicontazione del progetto.

Accanto a questi (principalmente, ma non esaustivamente) occorrono, soccorrono e concorrono:

- la normativa a tutela della minore età;
- la normativa in materia di asilo ed immigrazione;
- la normativa a tutela della privacy;
- i principi generali e le garanzie contenute nella Legge sul procedimento amministrativo (legge 241/1990);
- la disciplina che regola l'accesso ai servizi (*in primis*: sanitari, scolastici, della formazione professionale e per il lavoro);
- la disciplina inerente il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la disciplina che regola il rapporto tra l'ente locale e l'ente attuatore (il codice dei contratti o altro corpus normativo);
- la *lex specialis*, contenuta nell'accordo/contratto siglato con l'ente attuatore.

Ruolo dell'Ente Locale nelle attività di gestione del progetto

Fulcro della funzione di governance riconosciuta all'ente locale è certamente l'**art. 5 del DM 18/11/2019** il quale stabilisce che **l'ente locale** titolare del finanziamento **è tenuto ad un costante monitoraggio e controllo:**

- sull'attuazione dei progetti
- sull'erogazione dei servizi di accoglienza
- sulla corretta gestione amministrativa

avvalendosi delle figure preposte quali: **il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Revisore contabile,** nonché di **ulteriori figure professionali eventualmente individuate.**

A queste, va aggiunta la figura del **Responsabile di progetto** (artt. 20, 33 e 37 DM).

Ruolo dell'Ente Locale nelle attività di gestione del progetto

Il disposto dell'art. 5 prevede quindi:

- **un costante monitoraggio** (raccolta dei dati necessari per valutare l'avanzamento «fisico» del progetto)
- **il controllo** (fase successiva consistente nella verifica dell'andamento del progetto in rapporto agli obiettivi prefissati).

Ovvero:

una verifica continua dell'andamento del lavoro svolto, funzionale ad individuare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di progetto ed a proporre eventuali correttivi nella gestione.

Ruolo dell'Ente Locale nelle attività di gestione del progetto

Questa verifica avrà per oggetto:

- a) l'attuazione del progetto**, ovvero: la sua materiale realizzazione attraverso il perfezionamento dei relativi adempimenti gestionali, amministrativi e contabili (la concretizzazione, in termini di risultato, degli **obiettivi di progetto**);
- b) l'erogazione dei servizi di accoglienza**, di cui agli artt. 34 (servizi minimi) e 35 (attività e servizi specifici aggiuntivi in favore dei msna) del DM, attraverso la garanzia delle competenze messe in campo ex art. 36 (equipe multidisciplinare);
- c) la corretta gestione amministrativa**, ovvero una gestione del progetto operata nel rispetto del DM 18/11/2019, delle linee guida ad esso allegate e dei manuali di regolamento del finanziamento (rendicontazione, operativo, banca dati).

Le attività di verifica presuppongono un costante confronto tra Amministrazione ed ente attuatore, realizzato attraverso continui feedback all'interno di una strategia operativa condivisa ma attuata da parte dell'ente locale con la consapevolezza delle proprie prerogative di coordinatore e titolare del finanziamento.

Il ruolo dell'Ente Locale nelle attività di gestione del progetto

Funzioni che vedono protagonista esclusivo l'ente locale, come disciplinate dal DM:

- presentazione delle prime istanze e delle domande di prosecuzione;
- presentazione delle richieste di ampliamento;
- presentazione delle richieste di riduzione dei posti in accoglienza;
- procedura di attivazione delle strutture;**
- procedura di sostituzione delle strutture;**
- procedura di variazione delle capacità di accoglienza tra strutture attive nel medesimo progetto;
- garanzia lungo tutta la durata del progetto della presenza dei requisiti di cui all'art. 19 del DM**, in particolare, della conformità e della fruibilità delle strutture all'uso ed alla categoria di beneficiari cui sono state destinate, in aderenza alle norme e regolamenti vigenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;
- garanzia della **presenza della autorizzazione e/o dell'accreditamento della struttura in base alla normativa regionale o nazionale in caso di accoglienza di msna;**

Il ruolo dell'Ente Locale nelle attività di gestione del progetto

Funzioni che vedono protagonista esclusivo l'ente locale, come disciplinate dal DM:

- presentazione della richiesta di sospensione temporanea delle attività e dei servizi di accoglienza;
- verifica costante dell'andamento della spesa** in funzione del raggiungimento degli obiettivi di progetto e della presentazione del rendiconto;
- conferimento dell'incarico al revisore indipendente;
- modalità di gestione delle economie ex art. 32;
- indicazione del responsabile di progetto;
- garanzia della presa in carico dei beneficiari tenendo conto delle specificità collegate alla categoria di appartenenza, attraverso personale con esperienza e professionalità adeguate**, come declinate nell'art. 36 del DM, predisponendo modalità organizzative e funzionali alle diverse specificità;
- garanzia dei servizi minimi** ex art. 4 comma 1, con le modalità di cui all'art. 34 commi 2, 3 e 4 del DM;

Il ruolo dell'Ente Locale nelle attività di gestione del progetto

Funzioni che vedono protagonista esclusivo l'ente locale, come disciplinate dal DM:

- prevedere e garantire, nei progetti destinati a msna, le attività ed **servizi aggiuntivi di cui all'art. 35 del DM;**
- garantire l'**aggiornamento della banca dati** assicurando l'attendibilità e la veridicità dei dati inseriti;
- monitoraggio della durata dell'accoglienza verificando il raggiungimento degli obiettivi di ogni singolo progetto individualizzato;**
- monitoraggio del rispetto del patto e del regolamento di accoglienza;
- revoca dell'accoglienza, in presenza delle ragioni indicate all'art. 40 del DM, garantendo comunque, processi di gradualità e le garanzie procedurali e di partecipazione di cui alla legge 241/1990;**
- curare la comunicazione con il Ministero ed il Servizio Centrale;**
- rappresentare il progetto nei rapporti all'interno dei comparti amministrativi dell'ente locale e con le istituzioni del territorio, al fine di assicurare l'effettivo accesso dei beneficiari ai servizi.

Ruolo dell'Ente Locale nelle attività di gestione del progetto

Le figure strumentali all'attività di governo del progetto individuate dal DM sono:

il Responsabile Unico del Procedimento

La figura è prevista dall'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016).

Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, l'ente locale, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa, individua un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

Il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo del progetto risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge.

Per fare questo, tra l'altro, formula proposte e fornisce dati e informazioni oltre ad elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali.

Ruolo dell'Ente Locale nelle attività di gestione del progetto

il Direttore dell'Esecuzione del Contratto:

L'incarico di Direttore dell'Esecuzione è, di norma, ricoperto dal Responsabile Unico del Procedimento. Qualora non vi sia tale coincidenza tra questi ruoli (cfr. Linee Guida Anac nr. 3), l'ente locale, su proposta del RUP, nomina il Direttore dell'Esecuzione.

Il Direttore dell'Esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti, in conformità alle prescrizioni contrattuali e alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Le attività del DEC sono indirizzate a valutare, tra l'altro:

- a) la qualità del servizio;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni e/o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi;
- d) adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) la soddisfazione dell'utente finale;
- f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia sociale e del lavoro.

Ruolo dell'Ente Locale nelle attività di gestione del progetto

Il rapporto tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile del Procedimento:

Il RUP, ex art. 31 del D. Lgs 50/2016, svolge i suoi compiti ai sensi della Legge 241/90, assume, pertanto, le funzioni stabilite dall'art. 6 (compiti del responsabile del procedimento) della legge sul procedimento amministrativo.

Poiché le pubbliche amministrazioni sono tenute, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, a determinare, in ogni caso, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza, l'unità organizzativa responsabile (a) della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, (b) nonché dell'adozione del provvedimento finale, **ogni qual volta l'ente locale opererà al di fuori del campo di applicazione del Codice dei Contratti, la figura di riferimento per la gestione del progetto corrisponderà al responsabile del procedimento individuato secondo le regole di cui agli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990.**

Ruolo dell'Ente Locale nelle attività di gestione del progetto

Il Revisore Contabile, il Responsabile di progetto e le ulteriori figure professionali eventualmente individuate:

Tralasciando ai fini di questa disamina la figura del revisore, i cui compiti esulano dalla gestione diretta del progetto, concentriamo la nostra attenzione sulle ultime due figure:

la prima, **il Responsabile di progetto**, è indicata dagli artt. 20, 33 e 37 del DM e, avuto riguardo alla natura dei compiti a questo affidati dal DM, **si può affermare che questa figura risponda al dirigente dell'ente locale, ovvero al RUP o al Responsabile del Procedimento, appositamente delegato.**

Limitatamente alle funzioni di cui all'art. 37 (popolamento ed aggiornamento della banca dati) e fatto salvo quanto stabilito al comma 3 dello stesso articolo, il Responsabile di progetto può, per espressa indicazione dello stesso DM, delegare le funzioni anche al personale dell'ente attuatore.

Ruolo dell'Ente Locale nelle attività di gestione del progetto

Infine, è possibile per l'ente locale operare le funzioni di cui all'art. 5 del DM anche attraverso il supporto di **ulteriori figure professionali eventualmente individuate**, si tratta, comunque, di personale la cui presenza è prevista come solo eventuale a cui andrebbero affidate mansioni di assistenza o supporto alle figure principali di gestione del progetto.

In sostanza l'art. 5 del DM 18/11/2019 celebra la funzione di coordinamento e responsabilità del progetto che viene affidata all'ente locale in qualità di proponente e titolare del finanziamento.

Tale funzione corrisponde ad una verifica sulla qualità della gestione operata attraverso un costante monitoraggio e controllo del progetto sugli adempimenti gestionali, amministrativi e contabili.

Tale funzione non è delegabile, essendo in capo all'ente locale tutte le volte in cui questa è richiesta espressamente dal DM.

Il ruolo di assistenza agli enti locali

Ad accompagnare il compito di coordinamento e controllo della gestione e della performance di progetto gli enti locali vengono assistiti dal Servizio Centrale secondo i compiti a questo affidati.

L'art. 1 sexies del DL 416/1989 (Sistema di accoglienza ed integrazione) attribuisce al Servizio Centrale compiti di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali.

L'art. 6 del DM 18/11/2019 attribuisce al Servizio Centrale il compito di fornire l'assistenza agli enti locali che intendono predisporre progetti di accoglienza e agli enti locali già titolari di finanziamento «al fine di garantire la corretta attivazione e gestione del progetto. Le attività del Servizio Centrale accompagnano l'intero ciclo di vita del progetto dell'ente locale, prevedendo anche visite presso gli enti locali al fine di supportare gli stessi nell'applicazione della normativa e delle istruzioni operative di riferimento, individuando anche le azioni correttive più opportune ad accrescere la qualità dei servizi di accoglienza».

L'art 42 delle linee guida allegate al DM 18/11/2019 attribuisce al monitoraggio operato dal Servizio Centrale la funzione di verificare l'andamento del sistema di accoglienza e dei livelli delle attività poste in essere in attuazione dei progetti finanziati, anche al fine di individuare misure migliorative nel rispetto della proposta progettuale e delle presenti Linee guida.

Per esigenze di confronto
sugli aspetti di carattere
contenutistico e amministrativo
scrivere a

ufficiogestionalelegale@serviziocentrale.it

*tutte le slide e i video dei seminari
sono raccolti nella
WEBINAR GALLERY
del sito **RETE SAI***

www.retesai.it/webinar





www.ReteSAI.it



[@rete_sai](https://twitter.com/rete_sai)



Facebook Cittalia



info@serviziocentrale.it
comunicazione@cittalia.it